CITTÀ DI BISCEGLIE
RIPARTIZIONE AMBIENTE, SUAP, SUA, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE, PNRR E TRANSIZIONE DIGITALE

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)
(D.P.R. n. 59 del 13.03.2013)

(Marca da bollo)
Pagata in modalità virtuale con
ID 01201117825423 del 22/08/2022

N. 03/2023 del 11/08/2023

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE AMBIENTE, SUAP, SUA, TRASPORTI E MOBILITA` SOSTENIBILE, PNRR E TRANSIZIONE DIGITALE

****

VISTA

- l'istanza, acquisita tramite portale informatizzato "*impresainungiorno*" con codice pratica 05238560725-06092022-1053 del 20.09.2022, prodotta dalla Sig.ra DELL'ERBA Serafina, C.F. DLLSFN75B49L328W, nella qualità di legale rappresentante della società "TRANI SCAVI s.r.l." (P.I. 05238560725) con sede legale in Trani in via Duchessa d'Andria n.132, tesa alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativamente alle emissioni in atmosfera, agli scarichi non in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento delle aree impermeabilizzate pertinenziali, oltre che al deposito temporaneo in deroga delle acque reflue assimilabili alle domestiche ed all'impatto acustico relativo all'insediamento destinato a "*Coltivazione cava di calcare per produzione di inerti*" ubicato in Bisceglie alla località "Piccolo Chiano";
- la nota n.1049 del 13/01/2023 con cui l'area Ambiente, Ecologia, Rifiuti e Parco regionale Fiume Ofanto della Provincia di BAT ha comunicato l'avvio del procedimento e contestuale indizione della Conferenza dei Servizi, in forma semplificata ed asincrona ex art.14-bis L. n.241/90 e ss.mm.ii.;
- la determinazione n.855 del 10/08/2023 con cui il dirigente dell'area Ambiente, Ecologia, Rifiuti e Parco regionale Fiume Ofanto della Provincia di BAT ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale con carattere endoprocedimentale, relativamente

allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento rientrante tra le attività del Capo I del R.R. 26/2013 ed alle emissioni in atmosfera ex art.269 D.Lgs. 152/2006, rinvenienti dall'insediamento destinato a "*Coltivazione cava di calcare per produzione di inerti*" ubicato in Bisceglie alla località "Piccolo Chiano" su area allibrata al N.C.T. al fg.20 p.lle 88-89-106-107-108-153-154-155-181-186-187-188-213-235-240-241-254-255-256-257-566-569-283-304-312-205 e al fg.20 p.lle 67-103-209-210-211-264-287-288-660, in favore della Società "TRANI SCAVI s.r.l." (P.I. 05238560725) con sede legale in Trani in via Duchessa d'Andria n.132, con le condizioni di esercizio riportate negli allegati A, B e D del medesimo provvedimento, che si intendono integralmente recepite all'interno del presente atto Autorizzativo e che si allegano;

- la Autorizzazione provvisoria al deposito temporaneo rilasciata il 05/06/2023 dalla Ripartizione AMBIENTE e SUAP del Comune di Bisceglie, con carattere endoprocedimentale, relativamente alle acque reflue di tipo domestico, provenienti dall'insediamento destinato a "*Coltivazione cava di calcare per produzione di inerti*" ubicato in Bisceglie alla località "Piccolo Chiano", avente consistenza pari a A.E. 7 (sette), in deroga ai sensi dell'art.7 del R.R. n.26 del 16.12.2011 modificato e integrato con R.R. n.7 del 26/05/2016 e con R.R. n. 1 del 27/02/2017, mediante fossa settica di tipo Imhoff seguita da vasca di accumulo per stoccaggio provvisorio del liquame chiarificato, successivamente prelevato ed asportato da ditta autorizzata, con le prescrizioni del medesimo provvedimento, che si intendono integralmente recepite all'interno del presente atto Autorizzativo e che si allegano;
- il Nulla Osta di Impatto Acustico (ex L. 447/95) rilasciato con prot.8975 del 20/02/2023 dalla Ripartizione AMBIENTE e SUAP del Comune di Bisceglie, con carattere endoprocedimentale, relativo all'insediamento destinato a "*Coltivazione cava di calcare per produzione di inerti*" ubicato in Bisceglie alla località "Piccolo Chiano", con le prescrizioni del medesimo provvedimento integrate dalle previsioni di cui al punto 3 del parere ARPA Puglia DAT BAT n.51479 del 21/07/2023, che si intendono integralmente recepite all'interno del presente atto Autorizzativo e che si allegano;

CONSIDERATO CHE

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma de/l'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n.35*".

In particolare, di detto D.P.R.:

- l'art.2, comma 1 lett. b), individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art.4, comma 7 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'Autorizzazione Unica Ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitavi di cui all'art.3, commi 1 e 2, del medesimo D.P.R., l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al SUAP per il rilascio del titolo;
- all'art.3, comma 1, si riporta quanto segue: *"i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abitativi*:
  - *a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo Il del titolo IV del/a sezione Il della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;*
  - *b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
  - *c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;*
  - *d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;*
  - *e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n.447;*

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152''.

- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce: *"spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale";*
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/2000 attribuisce ai Dirigenti, tra l'altro: *"i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie".*

VISTO l'art. 2 del DPR 160/10 che individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi nei quali rientrano le attività in oggetto;

VISTI:

- il D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- l'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000;
- il Piano regionale di Tutela delle Acque, adottato con Delibera di G.R. n. 883 del 19.06.2007 e approvato con Delibera di Consiglio regionale n. 230 del 20.10.2009;
- il Regolamento regionale n.26/2013;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il DPCM del 01/03/1991;
- la Legge n. 447 del 26/10/1995;
- la Legge Regionale n. 03 del 12/02/2002;
- la Legge Regionale n. 24/1983 e ss.mm.ii.;

- la Legge Regionale n. 31/1995 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 17/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n.26 del 16.12.2011 modificato e integrato con Regolamento Regionale n.7 del 26/05/2016 e n.1 del 27/02/2017;
- la Deliberazione di Giunta del Comune di Bisceglie n. 103 del 20.05.2020 con cui è stata approvata la nuova Macrostruttura dell'Ente istituendo, tra le altre, la Ripartizione "Ambiente SUAP SUA Trasporti e Mobilità Sostenibile";
- il Decreto Sindacale n. 21 del 30.06.2023 con il quale è stato conferito all'ing. Lorenzo FRUSCIO l'incarico dirigenziale relativo alla Ripartizione "Ambiente - SUAP – SUA - Trasporti e Mobilità Sostenibile";

R I L A S C I A

ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 4 co.7 del DPR 59 del 13.03.2013, **l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** per:

- lo scarico delle acque meteoriche rinvenienti dalle superfici impermeabilizzate di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- il deposito temporaneo delle acque reflue di tipo domestico, in deroga ai sensi dell'art.7 del R.R. n.26 del 16.12.2011 modificato e integrato con R.R. n.7 del 26/05/2016 e con R.R. n. 1 del 27/02/2017;
- il Nulla Osta di Impatto Acustico ai sensi della L. n.447/1995 e ss.mm.ii.;

in favore della Sig.ra DELL'ERBA Serafina, C.F. DLLSFN75B49L328W, nella qualità di legale rappresentante **della società "TRANI SCAVI s.r.l."** (P.I. 05238560725) con sede legale in Trani in via Duchessa d'Andria n.132, **presso l'insediamento** destinato a "*Coltivazione cava di calcare per produzione di inerti*" **ubicato in Bisceglie alla località "Piccolo Chiano"** su area allibrata al N.C.T. al fg.20 p.lle 88-89-106-107-108-153-154-155-181-186-187-188-213-235-240-241-254-255-256-257-566-569-283-304-312-205 e al fg.20 p.lle 67-103-209-210-211-264-287-288-660.

SUBORDINA la presente autorizzazione:

- al rispetto delle specifiche condizioni di esercizio riportate negli allegati A, B e D della determinazione n.855 del 10/08/2023 del dirigente dell'area Ambiente,

Ecologia, Rifiuti e Parco regionale Fiume Ofanto della Provincia di BAT, che si intendono integralmente recepite all'interno del presente atto Autorizzativo e che si allegano;

- al rispetto delle specifiche prescrizioni riportate nell'autorizzazione provvisoria al deposito temporaneo rilasciata il 05/06/2023 dalla Ripartizione AMBIENTE e SUAP del Comune di Bisceglie, che si intendono integralmente recepite all'interno del presente atto Autorizzativo e che si allegano;

AVVERTE CHE:

a) la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, nulla osta e/o altri provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività d'impresa e non sostituiti dalla presente Autorizzazione;

b) in caso di mancata osservanza anche parziale di quanto prescritto, conseguirà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;

c) la difformità alle disposizioni del D.P.R. n.380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) comporta la revoca e l'annullamento della presente autorizzazione;

d) il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico-edilizio;

e) la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata al SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza;

f) il Gestore che intende effettuare una modifica sostanziale dell'attività o dell'impianto deve presentare una nuova domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013;

g) la ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:
   - richiedere la variazione di titolarità dell'autorizzazione;
   - comunicare la variazione del gestore.

Ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ha una durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di rilascio. Sono fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi.

Ai soli fini della registrazione, numerazione, pubblicazione e trasmissione del presente atto, sarà adottata un'apposita determinazione di presa d'atto del presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per opportuna conoscenza e per le successive valutazioni di competenza:

- alla Società proponente TRANI SCAVI s.r.l. (traniscavisas@pec.it – 2pigreco@pec.it);
- alla Provincia Barletta Andria Trani – AREA II^ (ambiente.energia@cert.provincia.bt.it);
- alla Polizia Provinciale (polizia.provinciale@cert.provincia.bt.it);
- all'ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale BAT (dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
- alla ASL BAT (dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it);
- alla Ripartizione Pianificazione, Programmi ed Infrastrutture (dirigenterip.tecnica@cert.coune.bisceglie.bt.it);
- al Comando di Polizia Locale (comandantepm@cert.comune.bisceglie.bt.it

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
Ing. Lorenzo FRUSCIO

PROVINCIA DI
BARLETTA – ANDRIA - TRANI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 855 del 10 agosto 2023

Struttura: **2 AREA - AMBIENTE, ECOLOGIA, RIFIUTI E PARCO REGIONALE FIUME OFANTO**

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - D.Lgs n. 152/2006, D.P.R. n. 59/2013, R.R. n. 26/2013 – coltivazione cava e attività di produzione inerti - stabilimento sito in via vecchia Corato s.n., loc. "Piccolo Chiano", Bisceglie - Società "Trani Scavi s.r.l.".

Il Dirigente del Settore

PREMESSO CHE

La Società "Trani Scavi s.rl." (P. IVA 05238560725), con sede legale a Trani in via Duchessa d'Andria n.132, nella persona della sig.ra Serafina Dell'Erba, nata in data 09/02/1975, in qualità di legale rappresentante, depositava presso il SUAP del Comune di Bisceglie (in seguito: SUAP) l'istanza di A.U.A. per autorizzazione alle emissioni in atmosfera, allo scarico delle acque meteoriche e reflue, per l'esercizio dell'attività di coltivazione cava, attività di produzione inerti e betonaggio, per lo stabilimento sito in via vecchia Corato s.n., loc. "Piccolo Chiano", Bisceglie;

con p.e.c. del 22/09/2022, acquisita in atti al prot. 20288 del 23/09/2022, il SUAP trasmetteva alla Provincia, ai sensi dell'art. 4 DPR 59/2013, l'istanza di rilascio di A.U.A;

con p.e.c. del 22/12/2022, acquisita in atti al prot. n. 28918 del 23/12/2022, il SUAP trasmetteva le integrazioni fornite dalla Società a riscontro della richiesta di perfezionamento istanza n. 26379 del 30/11/2022 della Provincia;

con nota n. 1049 del 13/01/2023, per le motivazioni ivi riportate, la Provincia comunicava l'avvio del procedimento e contestualmente indiceva la Conferenza dei Servizi, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, disponendo, ex lege, il termine entro il quale le Amministrazioni e gli Enti avrebbero dovuto rendere i propri pareri;

con nota del 28/02/2023, in atti al prot. n. 5682 del 01/03/2023, la Società comunicava l'avvenuta variazione della sede legale, avvenuta con atto notarile del dott. Michele Leonetti del 24/01/2023, rep. N. 17611, registrato a Barletta il 24/01/2023 al n. 737 serie 1T, da Trani in via Duchessa d'Andria n.132 a Bisceglie in via vecchia Corato s.n. località Piccolo Chiano;

con nota n. 9631 del 11/04/2023, la Provincia comunicava alla Società gli esiti della prima fase della conferenza di servizi, al fine di consentire alla stessa di produrre le integrazioni richieste;

con p.e.c. del 02/05/2023, in atti al prot. n. 11654 del 03/05/2023, il SUAP trasmetteva documentazione depositata dalla Società a riscontro degli esiti della conferenza di servizi comunicati con nota n. 9631 del 11/04/2023;

con nota n. 13382 del 22/05/2023, la Provincia comunicava alla Società gli esiti della conferenza di servizi, al fine di consentire alla stessa di controdedurre puntualmente alle osservazioni emerse e/o, in accoglimento delle stesse, a recepirle nelle parti progettuali della proposta presentata per le valutazioni istruttorie;

con p.e.c. del 29/06/2023, in atti al prot. n. 17719 del 29/06/2023, il SUAP trasmetteva documentazione depositata dalla Società a riscontro degli esiti della conferenza di servizi comunicati con nota n. 13382 del 22/05/2023;

CONSIDERATO CHE

La Società richiede l'A.U.A. per autorizzazione alle emissioni in atmosfera, allo scarico delle acque meteoriche e gestione in deroga delle acque reflue assimilate alle domestiche, per l'esercizio dell'attività di coltivazione cava e dell'attività di produzione inerti, avendo comunicato la rinuncia all'attività di betonaggio;

la Società ha trasmesso in data 10/01/2023 copia del decreto di trasferimento degli immobili, rep. 297/21, rilasciato in proprio favore dal Tribunale di Bari in data 16/11/2021;

in relazione all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche dilavanti le superfici impermeabilizzate interne allo stabilimento, dalla documentazione tecnica depositata in atti si evince quanto segue:

- l'area ubicata nel Comune di Bisceglie, in via vecchia Corato loc. Piccolo Chiano; come rilavato dalle relazioni tecniche, l'identificazione catastale dell'intero stabilimento risulta p.lle nn. 67, 88, 89, 103, 106, 107,108, 153, 154, 155, 181, 186, 187, 188, 205, 209, 210, 211, 213, 235, 240, 241, 254, 255, 256, 257, 264, 283, 287, 288, 304, 312, 566, 569, 660, 91, 349, 350, 351, 352, 353, 259, 612, del foglio mappale n.20 del Comune di Bisceglie;
- è stata accertata l'impossibilità tecnica, così come dichiarata dal tecnico di parte, a scaricare le acque meteoriche di dilavamento in fogna bianca;
- le acque meteoriche di dilavamento rivenienti dalle superfici impermeabilizzate dell'insediamento, destinate ad attività rientrante tra quelle del Capo I del R.R. 26/2013, pari a circa mq 5300,00, come da proposta progettuale, saranno così trattate:
  - le acque meteoriche di dilavamento rinvenienti dalla superficie impermeabilizzata presente nello stabilimento destinato ad attività di cava e produzione inerti calcarei saranno sottoposte a trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione;
  - il sistema impiantistico costituito da un manufatto in c.a., dotato di opportuni setti e pacchi coalescenti, è finalizzato al trattamento di dissabbiatura e disoleazione "in continuo" con capacità depurativa maggiore della portata caratteristica dell'area (33,13 l/sec);
  - le acque trattate saranno accumulate in una vasca di accumulo da mc 12 destinata prioritariamente al riutilizzo per abbattimento polveri ed al rilascio delle predette acque in surplus, attraverso n°2 elettropompe da 20 l/sec cadauna, verso il recapito finale costituito da n°2 pozzi anidri.

VISTI

gli elaborati progettuali allegati all'istanza ed acquisiti nell'ambito del procedimento istruttorio;

le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Ditta e dai tecnici di parte, con piena assunzione di responsabilità, negli elaborati progettuali allegati all'istanza e nella documentazione tecnica acquisita nell'ambito del procedimento;

gli esiti della conferenza di servizi e il parere favorevole con condizioni n. 51479 del 21/07/2023 reso da ARPA Puglia DAP BAT;

nulla osta impatto acustico n. 8975 del 20/02/2023 reso dal Comune di Bisceglie;

autorizzazione provvisoria al deposito temporaneo in deroga delle acque reflue domestiche n. 28600 del 05/06/2023 resa dal Comune di Bisceglie;

ATTESO CHE

le caratteristiche tecnico-impiantistiche, organizzative e gestionali, così come desumibili dalla documentazione descrittiva in atti, consentono di ritenere che lo svolgimento dell'attività possa avvenire in modo tale da minimizzare i rischi per le matrici ambientali interessate, ove poste in essere misure di mitigazione e rispettate specifiche prescrizioni in fase di esercizio;

CONSIDERATO

l'art. 3, co. 1, DPR 59/2013 ai sensi del quale si rende obbligatoria l'autorizzazione unica ambientale *"[...] al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; [...] c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269*

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; […] e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;";

che ai sensi della normativa regionale la competenza, relativamente alla gestione delle acque reflue domestiche e assimilabili alle domestiche e alla valutazione di impatto acustico, è demandata ai Comuni;

CONSIDERATO inoltre che

il D. Lgs. n. 267/2000, all'art. 19, ha individuato le funzioni conferite alle Province, così come successivamente modificate e riclassificate dal comma 85 dell'art. 1 della L. n. 56/2014 che ha inserito, tra quelle fondamentali, le funzioni connesse alla cosiddetta "tutela e valorizzazione ambientale";

la Regione Puglia, a conclusione del processo di riordino delle Province avviato con L. n. 56/2014, attraverso la promulgazione della L.R. n. 9/2016, ha inteso confermare le funzioni e/o le deleghe già assegnate agli Enti provinciali con precedenti atti legislativi e non espressamente abrogate e riordinate con la stessa legge e con la precedente L.R. n. 31/2015;

il DPR n. 59 del 13/03/2013, entrato in vigore in data 13/06/2013, ha istituito l'Autorizzazione Unica Ambientale (nel seguito AUA), provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 dello stesso DPR ed in particolare le autorizzazioni agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

l'art. 113 del D. Lgs. n. 152 del 11.05.2006 disciplina le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia;

in ambito regionale con DCR n. 230 del 20 ottobre 2009 è stato approvato il Piano regionale di Tutela delle Acque, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 883 del 19/06/2007 e con successivo aggiornamento 2015-2021 adottato con DGR n.1333 del 16/07/2019 e gli effetti delle disposizioni dell'art. 65 delle norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;

con R.R. n. 26 del 12/12/2011, la Regione Puglia ha disciplinato il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (D.Lgs. n.152/2006, art. 100 - comma 3), attribuendo anche ai Comuni la competenza al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi e alla gestione in deroga delle predette acque;

con R.R. n. 26 del 09/12/2013, la Regione Puglia ha disciplinato il regime autorizzatorio degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 152/2006, attribuendo alla Provincia la competenza al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle predette acque sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nelle acque superficiali e marine;

ATTESA

nelle more del completamento delle procedure avviate per le assunzioni di nuovo personale, la grave carenza di organico dovuta all'ampio e lento processo di riordino delle Province della Legge n.56/2014 "Legge Delrio" e alle funzioni attribuite dalla L.R. n°9/2016, che, confermando il quadro delle deleghe alle Province vigente al 2014, di fatto sottopone, allo stesso carico di lavoro, una dotazione organica ridotta di oltre il 50%;

VISTI

il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. T.U.A.;

il D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.";

il R.R. n. 26 del 09/12/2013;

R.R. n. 26 del 12/12/2011;

la L.R. 17/2000 e la L.R. 17/2007;

visti, altresì

l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
l'art. 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
il D.Lgs. n. 165/2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il D. Lgs. n. 33/2013, in materia di trasparenza della pubblica Amministrazione;
lo Statuto della Provincia di Barletta-Andria-Trani;
il Regolamento per l'adozione delle determine dirigenziali approvato con D.G.P. n. 29 del 15.03.2010
la D.P.P. n. 06 del 02/02/2023 "PIAO 2023 - Assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai dirigenti responsabili dei servizi ed indirizzi operativi – esercizio provvisorio anno 2023";
la D.P.P. n. 12 del 30/03/2023, "P.I.A.O. 2023/2025 – Sottosezione di programmazione rischi corruttivi e trasparenza: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Sottosezione: Organizzazione capitale umano. Aggiornamento"
la D.P.P. n. 33 del 07/06/2023 "P.I.A.O. 2023 – 2025/ Sottosezione Valore Pubblico e Performance: Piano della Performance della Provincia Barletta Andria Trani. Aggiornamento"
la D.P.P. n. 04 del 02/02/2023 "riordino delle competenze degli uffici dirigenziali e modifiche della struttura organizzativa anno 2023."
la D.C.P. n. 15 del 19/04/2023 "Documento Unico di Programmazione 2022-2024. Approvazione definitiva";
la D.C.P. n. 16 del 19/04/2023 "bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e relativi allegati. Approvazione definitiva";
La D.C.P. n. 31 del 30/06/2023 "Rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 e relativi allegati. Adozione e Approvazione definitiva";
la D.P.P. n. 54 del 03/08/2023 "Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2023 – 2025/Sottosezione valore pubblico e performance: Piano della Performance della Provincia Barletta Andria Trani. Approvazione/Sottosezione: organizzazione del capitale umano. PEG 2023-2025-aggiornamento";
il Decreto Presidenziale n. 09 del 21/06/2023 di conferimento all'ing. Lorenzo Fruscio dell'incarico di Dirigente del Settore II "Ambiente, Ecologia, Rifiuti e Parco Regionale Fiume Ofanto";

Atteso altresì che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa.
Dato atto inoltre che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore, così come indicato nel Piano delle Performance vigente;

Determina

per le motivazioni in narrativa espresse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale,** relativamente all'esercizio dell'attività di coltivazione cava e attività di produzione inerti per lo stabilimento sito nel Comune di Bisceglie in via vecchia Corato s.n. Località Piccolo Chiano, su area allibrata al N.C.E.U. come in premessa identificata, in favore della Società "Trani Scavi s.rl." (P. IVA 05238560725), con sede legale Bisceglie in via vecchia Corato s.n. Località Piccolo Chiano, nella persona della sig.ra Serafina Dell'Erba, nata in data 09/02/1975;
2. **di dare atto** che, ai sensi del combinato disposto da art. 2, co. 1, lett. a) e art. 3, co. 1, DPR n.59/2013, l'A.U.A. sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
   - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del D.lgs. 152/2006 s.m.i.;
   - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 d.lgs. 152/2006 s.m.i.;
   - nulla osta di impatto acustico ex L. 447/1995 s.m.i;
3. **di disporre** che l'esercizio dell'impianto avvenga in conformità a quanto riportato:
   - in allegato A, per l'autorizzazione agli scarichi di acque meteoriche;
   - in allegato B, per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- in allegato C, per l'autorizzazione alla gestione in deroga delle acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche;
- in allegato D, per il nulla osta dell'impatto acustico;

4. **di precisare** che:
   - ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013, n 59, la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha una durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bisceglie, che dovrà essere comunicato anche alla Provincia di Barletta Andria Trani per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto, e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n 59, art. 5, co. 1;
   - le prescrizioni potranno essere modificate in seguito alle disponibilità di migliore tecnologia, nonché all'evoluzione della situazione ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e/o normativa vigente;
   - di precisare che nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente determinazione, si procederà all'adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti di cui alla parte III e parte V del D.Lgs. n. 152/2006, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative dello stesso Decreto;
5. **di demandare** all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale BAT ed alla ASL BAT (SISP) il controllo dell'osservanza da parte della Società di quanto riportato nel presente atto e nella relazione tecnica presentata dalla Società, oltre che di ogni altra disposizione di legge; gli Enti di cui sopra, ove rilevino, secondo le rispettive competenze, situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione e/o alla normativa vigente, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore
6. **di demandare** all'ARPA Puglia Dipartimento provinciale BAT l'eventuale esecuzione dei controlli delle acque trattate, trasmettendo a questa Provincia ed all'ASL BAT i relativi referti analitici, al fine di accertare il rispetto dei valori limite previsti dalla legge, unitamente agli esiti dei controlli riguardanti il rispetto degli obblighi di cui al punto 5) e di quant'altro connesso agli stessi;
7. **di demandare** al Servizio Igiene Pubblica della ASL BAT, sulla scorta dell'esito dei controlli riferiti al rispetto degli obblighi di cui al punto 5) e di quant'altro connesso agli stessi, nonché dell'esito dei referti analitici di cui all'allegato A, la formulazione di eventuali pareri per l'adozione di possibili provvedimenti di competenza di questa Amministrazione;
8. **di stabilire** che la presente determinazione e l'AUA rilasciata dal SUAP competente sono revocabili, in qualsiasi momento, qualora non siano rispettati gli obblighi di cui al punto 5) e comunque per motivi igienico-sanitari;
9. **di fare salve** autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, con eventuali diritti dei terzi, precisando che il presente provvedimento non sostituisce eventuali e/o ulteriori autorizzazioni e/o atti di assenso ritenuti ex lege necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
10. **di evidenziare** che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.f. della Società, nonché del responsabile tecnico dell'impianto;
11. **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo dal momento della sua emanazione;
12. **di dare atto** che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa;
13. **di pubblicare** la presente determinazione sull'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
14. **di attestare,** in relazione al procedimento indicato in oggetto, l'insussistenza, sia in capo all'istruttore sia in capo al Dirigente, di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, ex art. 6-bis L. n.241/90 s.m.i. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Piano Triennale Anticorruzione;

15. **di dare atto** che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce nell'atto abilitativo di competenza del SUAP comunale, struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
16. **di notificare** il presente provvedimento allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Bisceglie che dovrà integrare e/o rilasciare la presente Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A. ai sensi dell' art. 4 c. 7 del D.P.R. n. 59/2013.

Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199

ALLEGATO A

gestione delle acque meteoriche, ex art. 113 D.Lgs.152/06

la gestione delle acque meteoriche e del relativo scarico del surplus deve avvenire con l'osservanza delle seguenti **condizioni d'esercizio:**

a. utilizzare, per quanto attiene il sistema di collettamento delle acque meteoriche di dilavamento, tubazioni con dimensioni appropriate alle portate individuate in fase di progettazione e con materiali conformi alle normative e regolamenti vigenti;

b. predisporre, ove non presente, idoneo **pozzetto di campionamento,** da collocare successivamente alla stazione di trattamento e prima dello scarico, e **gruppo elettrogeno**, da collegare alle pompe di sollevamento, al fine di assicurare, in caso di assenza di elettricità, il corretto funzionamento dell'impianto;

c. garantire il mantenimento in condizioni di **sicurezza idraulica della rete pluviale**, evitando situazioni di rigurgito, mediante l'utilizzo di adeguati dispositivi/accorgimenti tecnici;

d. trasmettere al Suap, a questo Settore, nonché all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di BAT, **comunicazione della data di attivazione dello scarico**, a mezzo raccomandata A/R e/o PEC, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio dell'AUA;

e. trasmettere alla Provincia, entro il termine indicato al punto d):

- il **certificato di collaudo funzionale** dell'impianto di trattamento installato (**idoneo a consentire il rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)**, unitamente alle schede tecniche dello stesso, **e l'attestazione della tenuta stagna di tutte le vasche interessate**, **a firma di tecnico abilitato e competente**;
- l'**attestazione di efficienza pedologica dei sistemi di scarico** (dispersione a mezzi pozzi anidri realizzati), **a firma di geologo abilitato e competente**;

f. il certificato di collaudo funzionale dell'impianto, l'attestazione della tenuta stagna di tutte le vasche interessate e l'attestazione di efficienza pedologica dei sistemi di scarico dovranno, inoltre, essere trasmessi con cadenza biennale e unitamente alla richiesta di rinnovo dell'A.U.A.;

g. in relazione al sistema di scarico proposto, osservare relativamente ai campionamenti delle acque meteoriche specificate al successivo punto h), i limiti chimico-fisici di accettabilità previsti dalla **Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii**. (con assenza delle sostanze di cui al punto 2.1 dello stesso allegato), ivi compreso il rispetto del parametro microbiologico Escherichia Coli per un limite massimo di 2.500 (duemilacincquecento) U.F.C./100 ml;

h. in relazione al sistema di scarico proposto, il soggetto proponente dovrà verificare l'efficienza depurativa ed il rispetto dei suddetti limiti, effettuando controlli analitici **con frequenza minima annuale** prelevando le acque dall'apposito pozzetto di campionamento posizionato a valle dell'impianto di trattamento in continuo;

i. gli esiti dei controlli analitici di cui al punto h) dovranno essere trasmessi a questo Settore, non appena disponibili, sotto forma di certificati di analisi comprensivi di conclusioni e di giudizio chimico tecnico circostanziato, facenti esplicito riferimento alle finalità delle operazioni richieste;

j. l'eventuale superamento dei valori limite, evidenziato dalle certificazioni analitiche di cui al precedente punto, dovrà essere tempestivamente comunicato alla Provincia, unitamente ad una relazione tecnica che descriva le eventuali cause che lo hanno determinato e tutte le misure gestionali e/o tecniche (es. potenziamento trattamento acque meteoriche) poste in essere per il ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto. Queste ultime condizioni dovranno essere attestate con apposita certificazione analitica su uno o più campioni di acque prelevate, nel rispetto delle norme tecniche vigenti;

k. osservare per tutte le acque meteoriche rivenienti dall'opificio di cui trattasi, il **divieto di scarico delle sostanze di cui alle Tabelle 3A e 5 e di quelle elencate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**;

l. per le **zone di rispetto** degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento soggette a regolamentazione verificare e applicare quanto previsto dall'art. 7 del R.R. n. 26/2013;

m. controllare l'efficienza dei trattamenti, comprese le caratteristiche idrauliche, chimico-fisiche delle acque meteoriche trattate, adottando tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento eventualmente causato dal non corretto funzionamento dell'impianto di trattamento, nonché dei sistemi di scarico;

n. assicurare lo smaltimento del materiale grigliato, dei fanghi e oli rivenienti dalle stazioni di sedimentazione, accumulo e disoleazione mediante ditte autorizzate;

o. eseguire **periodici ed adeguati interventi di manutenzione e pulizia** delle opere fognarie e delle superfici impermeabilizzate interessate allo scorrimento delle acque piovane, al fine di limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento e di garantire l'efficienza del trattamento ed il corretto funzionamento delle stazioni di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione, verificando che non vi siano occlusioni che potrebbero arrecare pregiudizio allo scarico finale. A tal fine: i piazzali non dovranno essere interessati da cumuli anche temporanei di rifiuti esposti direttamente all'azione dilavante delle acque meteoriche;

p. nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I materiali impiegati dovranno essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo;

q. lo scarico delle acque meteoriche non dovrà arrecare alcun pregiudizio rispetto alle eventuali procedure che potrebbero essere avviate/adottate ai sensi degli artt. 242-245 del D. Lgs. n. 152/2006 e delle disposizioni del DM 31 del 12/02/2015 e, qualora incompatibile con il raggiungimento degli obiettivi delle predette procedure, dovrà essere interrotto, adottando, in sua sostituzione, altre misure di gestione delle acque meteoriche di dilavamento previste dalla vigente normativa. Parimenti, si dovrà tempestivamente interrompere lo scarico delle predette acque, qualora si dimostri che lo stesso sia in grado di favorire la dispersione degli inquinanti nelle matrici esaminate;

r. adottare misure gestionali e di profilassi igienico-sanitarie finalizzate a prevenire, soprattutto nel periodo estivo, diffusioni di odori molesti, proliferazione di insetti e larve e di ogni altra situazione pregiudizievole per i lavori e per l'ambiente;

s. utilizzare i collettori di scarico della fogna pluviale per l'immissione delle sole acque di pioggia con esclusione di ogni altra tipologia di reflui e/o rifiuti liquidi di natura e provenienza diverse da quelle di pioggia;

t. rispettare tutte le prescrizioni imposte da Enti ed Organismi abilitati nonché le normative statali e regionali che dovessero essere emanate posteriormente alla data di adozione del presente provvedimento, qualora apportassero elementi significativi, integrativi e/o innovativi alla vigente normativa in materia;

u. **comunicare ogni mutamento** che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nella situazione di fatto in ordine alle strutture e alle opere di fognatura realizzate, informando preventivamente gli Uffici della Provincia di ogni eventuale modifica, ampliamento o ristrutturazione dello scarico;

v. conservare nei termini previsti dalla legge la documentazione attestante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle stazioni di trattamento, il conferimento a ditte autorizzate dei rifiuti rivenienti dal trattamento delle acque meteoriche e ogni altra documentazione utile a dimostrare la corretta conduzione del sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento.

ALLEGATO B

Emissioni in atmosfera ex art. 269 d.lgs. 152/2006

1) le emissioni siano contenute nei limiti imposti dalla presente autorizzazione e comunque dalla normativa vigente;

Punto di emissione	*Provenienza*	*Sostanza in emissione*	*Concentrazione (mg/Nm³)*
ED	Emissioni diffuse	Polveri totali	5

2) il gestore è tenuto all'osservanza delle seguenti misure di mitigazione e contenimento delle emissioni e condizioni d'esercizio:

a) dovrà essere garantita una barriera perimetrale attraverso la piantumazione di essenze arboree sempreverdi ad alto fusto tipiche dell'areale di riferimento. Gli esemplari arborei dovranno presentare, già al momento della loro piantumazione, uno sviluppo vegetativo idoneo ad assicurare l'efficace abbattimento delle emissioni di polvere e di rumore. L'interdistanza tra le piante dovrà garantire la presenza di una uniforme e continua "parete verde", assicurando la pronta sostituzione di eventuali fallanze;

b) siano correntemente adottate le azioni di mitigazione previste al cap. 5 dell'elaborato "Relazione Tecnica" - Revisione 1 del 18/04/2023;

c) siano previste sull'impianto di frantumazione o nelle immediate vicinanze tecnologie efficaci aggiuntive (come postazioni fisse di umidificazione tramite nebulizzatori), per minimizzare le eventuali emissioni diffuse di polveri all'esterno dell'area dello stabilimento;

d) per il contenimento delle emissioni diffuse delle polveri, siano previsti idonei sistemi di nebulizzazione di acqua sulle aree più soggette a dispersione di polveri (es: cumuli di materiale frantumato e polverulento) e nei periodi siccitosi; a tal siano utilizzate, avendone i requisiti qualitativi, le acque meteoriche di dilavamento trattate e stoccate;

e) i mezzi di trasporto del materiale inerte di pezzatura polverulenta, in ingresso/uscita dal sito, dovranno essere telonati;

f) i mezzi di trasporto del materiale inerte dovranno percorre la viabilità interna a basse velocità (non superiore a 30 km/h);

g) sia garantita la costante pulizia della viabilità e dei piazzali asfaltati, anche ricorrendo a spazzolamento meccanico della polvere;

h) I piazzali e le vie di transito vengano costantemente umidificati, soprattutto nei periodi estivi o con particolare ventosità e siccità, evitando formazione di rivoli e ristagni;

i) siano attivate procedure interne volte ad attuare la limitazione della emissione diffusa delle polveri;

j) l'attività venga sospesa in caso di giornate, ventose o di pioggia, particolarmente critiche;

k) i sistemi di abbattimento delle emissioni siano mantenuti costantemente in efficienza anche con un piano programmato di manutenzione;

l) le emissioni siano contenute nei limiti imposti dalla presente autorizzazione e dalla normativa vigente ed in ogni caso, ai livelli più bassi a seguito dell'utilizzo, cui è tenuta, della migliore tecnologia disponibile

e/o che dovesse rendersi disponibile nell'arco temporale di validità ed efficacia della presente autorizzazione;

m) qualora le analisi di cui ai successivi punti non confermassero i dati di progetto ovvero qualora i limiti fossero superati il gestore dovrà provvedere, dandone comunicazione alle competenti autorità, all'installazione di idonei/ulteriori sistemi di abbattimento, le cui caratteristiche dovranno essere coerenti con i criteri definiti dalla normativa vigente e dalle migliori tecnologie disponibili;

n) dovranno essere utilizzate macchine preferibilmente con motori silenziati e/o dovranno essere approntate barriere fonoassorbenti, anche di tipo mobile, in prossimità delle fonti di rumore, qualora non rispettati i limiti normativi vigenti in esito alle misurazioni acustiche eseguite quale verifica strumentale del rispetto dei limiti in fase d'esercizio;

3) a seguito di rilascio dell'A.U.A., all'avvio degli impianti e dell'attività, dovranno essere osservate le procedure di cui all'articolo 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:

a) la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle emissioni dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo all'ARPA Puglia DAP BAT e alla Provincia B.A.T;
b) entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, gli impianti di che trattasi dovranno essere messi a regime;
c) dalla data di messa a regime, decorre il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto pari a 10 giorni (cosiddetta "marcia controllata") durante il quale l'impresa dovrà effettuare i controlli sulle emissioni, in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno;
d) entro 30 giorni dalla fine dei campionamenti l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'ARPA Puglia DAP BAT e alla Provincia B.A.T

4) In riferimento al monitoraggio delle emissioni in atmosfera:

a) per le emissioni diffuse ED, dovranno essere previste almeno 5 postazioni lungo il perimetro dello stabilimento, di cui due a monte e tre a valle (sottovento) rispetto alla direzione del vento rilevata al momento del campionamento;
b) il monitoraggio delle emissioni diffuse sia condotto durante l'ordinaria attività dello stabilimento, con gli impianti a pieno regime, da certificarsi allegando, agli esiti del campionamento, il piano di lavoro della data di esecuzione;
c) gli esiti delle attività di monitoraggio siano conservati anche in un apposito registro presso l'impianto, da fornirsi in caso di verifiche da parte dell'Autorità di controllo;
d) le analisi delle emissioni devono essere eseguite secondo la frequenza annuale, trasmettendo copia dei certificati analitici, completi di giudizio chimico esperto di tecnico abilitato, alla Provincia di Barletta Andria Trani, all'ARPA Puglia DAP BAT, alla ASL BAT SISP ed al Comune di Bisceglie e conservandone l'originale presso il proprio impianto;
e) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
f) le misurazioni delle emissioni in atmosfera devono essere eseguite nelle normali condizioni di esercizio e con gli impianti a pieno regime;
g) I metodi di campionamento ed analisi, oltre i criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono quelli in vigore aggiornati e indicati dall'ente di normazione (dovranno essere utilizzati metodi aggiornati, non ritirati, in ordine di priorità: CEN, UNI, ISO, US EPA, APAT/IRSA-CNR, ISS, ecc.), salvo diversa o specifica indicazione di ARPA Puglia o ISPRA;

h) Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dal Gestore, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire documentata motivazione;

5) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione o comunque da originare nuove emissioni:

a) il gestore deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare, entro le otto ore successive, Provincia di Barletta Andria Trani, ARPA Puglia DAP BAT, ASL BAT SISP e Comune di Barletta, che potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o imporre differenti prescrizioni;
b) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria estraordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V delD.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione.
c) sia predisposta la tenuta di un registro nel quale verranno annotate il numero di marce avvenute in condizione di emergenza e relative ore di funzionamento, e di trasmettere detto report annualmente in occasione dell'invio periodico delle analisi effettuate sugli altri punti di emissione;

6) sia compilato ed aggiornato annualmente, il Catasto Informatizzato delle emissioni territoriali (CET), della Regione Puglia, residente presso il sito Internet http://www.cet.arpa.puglia.it/, nel quale saranno indicate le modalità alle quali attenersi, ed inviare le relative ricevute in occasione della trasmissione delle analisi sopra citate.

7) la Società dovrà richiedere preventivamente l'autorizzazione per eventuali modifiche, che possono determinare un aumento delle emissioni, o una variazione qualitativa delle emissioni, o che alterano le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse che costituiscono modifica sostanziale, ai sensi dell' art. 269, c.8 del D.lgs. 152/06 e s.m.d..

ALLEGATO C

gestione delle acque reflue domestiche e/o assimilabili alle domestiche, ai sensi del R.R. 26/2011

(competenza comunale)

Autorizzazione Provvisoria al Deposito Temporaneo n. 28600 del 05/06/2023 del Comune di Bisceglie

ALLEGATO D

Nulla osta di impatto acustico

(competenza comunale)

Nulla Osta Impatto Acustico n. 8975 del 20/02/2023 reso dal Comune di Bisceglie

Il gestore è tenuto all'osservanza delle condizioni d'esercizio disposte con Nulla Osta integrate da quanto al punto 3 del parere ARPA Puglia DAP BAT n. 51479 del 21/07/2023.
Pertanto, in riferimento al monitoraggio delle emissioni acustiche:

a) la reale rumorosità prodotta dalla cava per inerti e dall'impianto di frantumazione dovrà essere misurata presso i ricettori più esposti nella fase di messa in esercizio dell'attività e dovrà essere prodotta la Valutazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 (cfr. parere ARPA Puglia DAP BAT)
b) il livello di rumore immesso nell'ambiente esterno sia valutato con rilievo condotto da tecnico competente in acustica, nel periodo di funzionamento a regime, nelle condizioni di esercizio più gravose del complessivo ciclo produttivo, sia durante il periodo di marcia controllata sia, successivamente, con cadenza biennale;
c) i risultati dei rilievi, accompagnati da relazione tecnica esplicativa a firma di tecnico competente, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Barletta Andria Trani, all'ARPA Puglia DAP BAT, alla ASL BAT SISP ed al Comune di Bisceglie;
d) le misurazioni dovranno essere effettuate, comunque, ogni qual volta ci sia una modifica dei macchinari, mezzi e strumentazioni utilizzate, al variare dell'area dell'intero stabilimento, ad approvazione/revisione del Piano di Zonizzazione Acustica comunale; in caso di valori eccedenti i valori limite, in termini assoluti e/o differenziali presso i recettori sensibili, dovranno essere adottati tutti gli apprestamenti atti al contenimento degli impatti entro i limiti, dandone comunicazione alla Provincia e all'ARPA Puglia DAP BAT.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore "**2 AREA - AMBIENTE, ECOLOGIA, RIFIUTI E PARCO REGIONALE FIUME OFANTO**", è conforme alle risultanze istruttorie.

Il responsabile dell'istruttoria: ing. S. Di Bitonto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to ing. Lorenzo Fruscio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Non rilevante sotto il profilo contabile

ALLEGATI

ALLEGATO A gestione delle acque meteoriche, ex art. 113 D.Lgs.152/06

ALLEGATO B emissioni in atmosfera ex art. 269 d.lgs. 152/2006

ALLEGATO C gestione delle acque reflue domestiche e/o assimilabili alle domestiche, ai sensi del R.R. 26/2011

ALLEGATO D nulla osta di impatto acustico

CITTÀ DI BISCEGLIE

RIPARTIZIONE AMBIENTE, SUAP, SUA, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE, PNRR E TRANSIZIONE DIGITALE

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA AL DEPOSITO TEMPORANEO

*(**In deroga** ai sensi dell'art.7 del R.R. n.26 del 16.12.2011 modificato e integrato con R.R. n.7 del 26/05/2016 e con R.R. n.1 del 07/02/2017)*

Rilasciata nell'ambito della Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona indetta ai sensi dell'art.4, co.7 del DPR 59/2013, in combinato disposto dall'art.14, co.1, L. 241/90 e ss.mm.ii. e dall'art. 269, co.3, D.Lgs. 152/06, con comunicazione prot. 1049 del 13/01/2023 dalla Provincia BAT – Servizio Ambiente, in qualità di Autorità competente.

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE AMBIENTE, SUAP, SUA, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE

****

PREMESSO CHE

- Con istanza acquisita tramite portale informatizzato "*impresainungiorno*" al protocollo n.1053 del 06.09.2022, trasmessa il 20/09/2022, la Sig.ra DELL'ERBA Serafina, C.F. DLLSFN75B49L328W, nella qualità di legale rappresentante della società "TRANI SCAVI s.r.l." (P.I. 05238560725) con sede legale in Trani alla via Duchessa d'Andria n.132, ha richiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. relativamente, tra le altre, all'autorizzazione in deroga agli scarichi di acque reflue non in pubblica fognatura per l'insediamento destinato a "Coltivazione cava di calcare per produzione di inerti e Betonaggio" ubicato in Bisceglie alla località "Piccolo Chiano";
- con atto del dirigente pro-tempore del servizio Attività Economiche Consumatori della Regione Puglia n.74 del 24/04/2014 la ditta SOFIMEA s.r.l. (p.iva 00365010727) è stata autorizzata, fino al 30/07/2024, alla coltivazione di cava di calcare per inerti sita nel Comune di Bisceglie in località "Piccolo Chiano" in catasto al fg.20 p.lle 88-89-106-107-108-153-154-155-181-186-187-188-213-235-240-241-254-255-256-257-566-569-283-304-312-205 e al fg.20 p.lle 67-103-209-210-211-264-287-288-660 ed alle opere di recupero ambientale delle aree di cava, secondo le prescrizioni ed obblighi riportate nel medesimo atto dirigenziale;
- con istanza del 04.07.2022, la sig.ra Serafina DELL'ERBA, legale rappresentante della ditta "TRANI SCAVI s.r.l.", ha chiesto il subentro alla autorizzazione n.74 del 24/04/2014 in luogo della ditta SOFIMEA s.r.l. a seguito del Decreto n.297/2021 del

16/11/2021, emesso dall'Ufficio Fallimenti del Tribunale di Bari, a firma del Giudice delegato dott.ssa Raffaella Simone;

- con determina del Dirigente della Ripartizione Ambiente, SUAP, SUA Trasporti e mobilità del Comune di Bisceglie, nr.122 del 08/07/2022, è stata volturata ai sensi dell'art. 20 della L.R. n.22/2019 e ss.mm.ii. l'Autorizzazione n.74 del 24/04/2014, relativa alla coltivazione di cava di calcare per inerti sita nel Comune di Bisceglie in località "Piccolo Chiano" ed alle opere di recupero ambientale delle aree di cava, in catasto al fg.20 p.lle 88-89-106-107-108-153-154-155-181-186-187-188-213-235-240-241-254-255-256-257-566-569-283-304-312-205 e al fg.20 p.lle 67-103-209-210-211-264-287-288-660, in favore della sig.ra Serafina DELL'ERBA in qualità di legale rappresentante della ditta "TRANI SCAVI s.r.l.", subordinando l'esercizio dell'attività di coltivazione della cava, tra le altre, all'acquisizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi della normativa vigente;
- ai sensi dell'art.4, co.7 del DPR 59/2013, in combinato disposto dall'art.14, co.1, L. 241/90 e ss.mm.ii. e dall'art. 269, co.3, D.Lgs. 152/06, con comunicazione prot. 1049 del 13/01/2023 la Provincia BAT – Servizio Ambiente, in qualità di Autorità competente nel procedimento avviato ha indetto la Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art.14-bis, L. 241/90, con la precisazione, tra le altre, che la determinazione da adottare relativa allo scarico delle acque reflue (civili) assimilabili alle domestiche è di competenza comunale;

CONSIDERATO CHE:

- l'impianto di trattamento previsto è di tipo primario (fosse settiche di tipo Imhoff) per un numero di A.E. pari a 7 (sette), seguito da vasca di accumulo per stoccaggio provvisorio del liquame chiarificato e successivamente prelevato ed asportato da ditta autorizzata;
- l'insediamento che origina lo scarico è ubicato nel territorio del Comune di Bisceglie in località non servita da pubblica fognatura, già autorizzato dal Sindaco pro-tempore della Città di Bisceglie in data 28/09/2010 con prot.39880, ai sensi dell'art.5 del RR n.4 del 03/11/1989;
- con nota prot.60407/S.I.S.P. del 09/09/2010, in atti al prot.37762 del 10/09/2010, il Dirigente pro-tempore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL BT ha

espresso parere favorevole all'autorizzazione allo scarico dei reflui civili ai sensi dell'art. 5 del Regolamento regionale n. 4/1989;

RILEVATO CHE il progetto presentato ottempera alle prescrizioni della disciplina recata dal R.R. n.26/2011 e dal R.R. n.7/2016 e n.01/2017 ed in particolar modo che il medesimo ricade nelle condizioni richieste per la deroga, ovverosia, come si evince dalla relazione tecnica in atti asseverata dal dott. Geol. Vincenzo Iannuzzi:

- riguarda un insediamento esistente alla data di entrata in vigore del citato regolamento;
- l'impianto ha consistenza fino a 20 A.E.;
- vi è "*assenza di superfice da destinare a scarico a seguito di trattamento secondario di cui al R.R. n.26/2011 e s.m.i., atteso l'attuale posizionamento del sistema di trattamento primario e la prossimità a pozzi drenati per lo scarico delle acque meteoriche*";

- con nota prot.8979 del 20/02/2023, l'Ufficio Ambiente comunale ha trasmesso al competente Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL BT l'istanza di autorizzazione al deposito temporaneo in deroga dei reflui civili ai sensi dell'art. 10 bis, del Regolamento Regionale n. 07/2016 come modificato dal R.R. n. 01/2017 e che tale Ufficio S.I.S.P. ne ha preso atto con nota del 19/05/2023;

RITENUTO, sulla scorta delle valutazioni effettuate nell'ambito dell'istruttoria svolta, che il deposito temporaneo è autorizzabile e, quindi, di dover provvedere alla conclusione del procedimento in oggetto, alla stregua delle rilevazioni e delle considerazioni che precedono in conformità alle risultanze istruttorie;

VISTA la documentazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dott. geol. Vincenzo IANNUZZI, a corredo dell'istanza depositata;

ATTESTATO che il Dirigente della Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasporti e Mobilità Sostenibile Ing. Lorenzo Fruscio, sottoscrittore del presente atto, attesta che l'istruttoria espletata è conforme alle disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in materia e che il medesimo non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 - bis ex L. 241/90 e dagli art. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o

contenente dati non rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii;
- la Legge Regionale Puglia n. 24/1983 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale Puglia n. 31/1995 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale Puglia n. 17/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n.26 del 16.12.2011 modificato e integrato con Regolamento Regionale n.7 del 26/05/2016 e n.1 del 27/02/2017;
- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D.lgs 267/2000;
- il DPR n. 59 del 13/03/2013.

AUTORIZZA

per tutte le motivazioni espresse in narrativa e sulla base della documentazione agli atti:

ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n.152/06, la **sig.ra Serafina DELL'ERBA**, C.F. DLLSFN75B49L328W, nella qualità di legale **rappresentante della società "TRANI SCAVI s.r.l."** (P.I. 05238560725) con sede legale in Trani alla via Duchessa d'Andria n.132, al **DEPOSITO TEMPORANEO** delle acque reflue di tipo domestico, provenienti dall'insediamento destinato a "*coltivazione cava di calcare per produzione di inerti e betonaggio*" ubicato in Bisceglie alla località "Piccolo Chiano", avente consistenza pari a A.E. 7 (sette), **IN DEROGA** ai sensi dell'art.7 del R.R. n.26 del 16.12.2011 modificato e integrato con R.R. n.7 del 26/05/2016 e con R.R. n. 1 del 27/02/2017, mediante fossa settica di tipo Imhoff seguita da vasca di accumulo per stoccaggio provvisorio del liquame chiarificato, successivamente prelevato ed asportato da ditta autorizzata, secondo la soluzione progettuale indicata dagli elaborati prodotti dall'istante.

La presente Autorizzazione, di carattere endoprocedimentale, è rilasciata nell'ambito della Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona indetta ai sensi dell'art.4, co.7 del DPR 59/2013, in combinato disposto dall'art.14, co.1, L. 241/90 e ss.mm.ii. e dall'art. 269, co.3, D.Lgs. 152/06, con comunicazione prot. 1049 del 13/01/2023 dalla Provincia BAT – Servizio Ambiente, in qualità di Autorità competente

e pertanto sarà parte integrante dell'A.U.A. rilasciata ai sensi del DPR n.59 del 13/03/2013.

SUBORDINA la presente autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

a) comunicare all'autorità competente la data di attivazione dello scarico entro i successivi 30 giorni;

b) assicurare l'estrazione dei fanghi sedimentati nella vasca Imhoff e delle acque raccolte nella vasca di accumulo ad opera di ditte autorizzate, con periodicità trimestrale o comunque con cadenza commisurata all'utilizzo della vasca (art. 1.2, Allegato 4, R.R. Puglia 26/2011);

c) tenere ed aggiornare un Registro di Carico e Scarico nel quale devono essere indicati per ogni svuotamento i quantitativi di fango e di liquidi estratti, la destinazione dei fanghi e delle acque e gli estremi della ditta che ha effettuato le operazioni di spurgo. Tale registro dovrà essere a disposizione delle Autorità competenti ai controlli;

d) adottare periodiche misure di profilassi igienico-sanitaria atta a prevenire la diffusione di odori molesti, la proliferazione di larve e insetti, specie nel periodo estivo, ed in ogni altra situazione pregiudizievole per la salute pubblica e/o l'ambiente;

e) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti (art. 9, comma. 1, punto a, R.R. Puglia 26/2011);

f) garantire nel tempo il corretto dimensionamento dell'impianto, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire (art. 9, co. l punto b, R.R. Puglia 26/2011);

g) notificare al Comune di Bisceglie (Ente autorizzante) ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, eventuali adeguamenti dimensionali dell'impianto, nonché il trasferimento della proprietà o della gestione dell'impianto (art. 9, co. 1 punto c, R.R. Puglia 26/2011)

h) rispettare le normative statali e regionali che dovessero essere emanate successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, qualora apportassero elementi modificativi, integrativi e/o innovativi alla vigente normativa in materia;

i) osservare ogni altra norma, con particolare riferimento a quelle in materia di igiene, ambiente e territorio;

j) fornire ogni eventuale dato richiesto dalle Autorità competenti anche con finalità di censimento e monitoraggio;

k) disporre che l'attivazione nella zona in questione della rete fognante dinamica cittadina comporterà l'obbligo immediato di allaccio.

Infine, con il presente atto, si **STABILISCE** che la presente autorizzazione:

- viene assorbita ed è parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. rilasciata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e pertanto, **ha una durata di anni 15 (quindici)** a decorrere dalla data di rilascio;
- non esonera dal conseguimento di ulteriori atti o provvedimenti, previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione delle opere previste, ivi compresi i prescritti titoli e adempimenti in materia edilizia, paesaggistica, urbanistica;
- è revocabile, in qualsiasi momento, qualora non siano osservati gli obblighi e/o le prescrizioni di cui sopra e, comunque, per motivi igienico-sanitari (art. 10, R.R. Puglia 26/2011);
- in caso di violazione delle disposizioni/obblighi/prescrizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni previste nel Titolo V della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nella parte IV per lo smaltimento dei rifiuti (art. 12, Co. 1, R.R. Puglia 26/2011);
- viene trasmessa, per i successivi adempimenti di competenza, alla Provincia di BT - Territorio e Ambiente: ambiente.energia@cert.provincia.bt.it, nell'ambito del procedimento della Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona dalla stessa indetta ai sensi dell'art.4, co.7 del DPR 59/2013, in combinato disposto dall'art.14, co.1, L. 241/90 e ss.mm.ii. e dall'art. 269, co.3, D.Lgs. 152/06, con comunicazione prot. 1049 del 13/01/2023, in qualità di Autorità competente.

RISERVA l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto in dipendenza di disposizioni esplicative e regolamentari attuative del citato D.Lgs. n. 152/06;

Sono fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi.

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
Ing. Lorenzo FRUSCIO

CITTÀ DI BISCEGLIE
RIPARTIZIONE AMBIENTE, SUAP, SUA, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE, PNRR E TRANSIZIONE DIGITALE

NULLA OSTA DI IMPATTO ACUSTICO
(Legge n. 447 del 26.10.1995)
****

Parere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona indetta ai sensi dell'art.4, co.7 del DPR 59/2013, in combinato disposto dall'art.14, co.1, L. 241/90 e ss.mm.ii. e dall'art. 269, co.3, D.Lgs. 152/06, con comunicazione prot. 1049 del 13/01/2023 dalla Provincia BAT – Servizio Ambiente, in qualità di Autorità competente.

****

- Con istanza acquisita tramite portale informatizzato "*impresainungiorno*" al protocollo n.1053 del 06.09.2022, trasmessa il 20/09/2022, la Sig.ra DELL'ERBA Serafina, C.F. DLLSFN75B49L328W, nella qualità di legale rappresentante della società "TRANI SCAVI s.r.l." (P.I. 05238560725) con sede legale in Trani alla via Duchessa d'Andria n.132, ha richiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. relativamente, tra le altre, al nulla osta per la previsione di impatto acustico (art.8 Legge 447/1995) per l'insediamento destinato a "Coltivazione cava di calcare per produzione di inerti e Betonaggio" ubicato in Bisceglie alla località "Piccolo Chiano";
- con atto del dirigente pro-tempore del servizio Attività Economiche Consumatori della Regione Puglia n.74 del 24/04/2014 la ditta SOFIMEA s.r.l. (p.iva 00365010727) è stata autorizzata, fino al 30/07/2024, alla coltivazione di cava di calcare per inerti sita nel Comune di Bisceglie in località "Piccolo Chiano" in catasto al fg.20 p.lle 88-89-106-107-108-153-154-155-181-186-187-188-213-235-240-241-254-255-256-257-566-569-283-304-312-205 e al fg.20 p.lle 67-103-209-210-211-264-287-288-660 ed alle opere di recupero ambientale delle aree di cava, secondo le prescrizioni ed obblighi riportate nel medesimo atto dirigenziale;
- con istanza del 04.07.2022, la sig.ra Serafina DELL'ERBA, legale rappresentante della ditta "TRANI SCAVI s.r.l.", ha chiesto il subentro alla autorizzazione n.74 del 24/04/2014 in luogo della ditta SOFIMEA s.r.l. a seguito del Decreto n.297/2021 del 16/11/2021, emesso dall'Ufficio Fallimenti del Tribunale di Bari, a firma del Giudice delegato dott.ssa Raffaella Simone;

- con determina del Dirigente della Ripartizione Ambiente, SUAP, SUA Trasporti e mobilità del Comune di Bisceglie, nr.122 del 08/07/2022, è stata volturata ai sensi dell'art. 20 della L.R. n.22/2019 e ss.mm.ii. l'Autorizzazione n.74 del 24/04/2014, relativa alla coltivazione di cava di calcare per inerti sita nel Comune di Bisceglie in località "Piccolo Chiano" ed alle opere di recupero ambientale delle aree di cava, in catasto al fg.20 p.lle 88-89-106-107-108-153-154-155-181-186-187-188-213-235-240-241-254-255-256-257-566-569-283-304-312-205 e al fg.20 p.lle 67-103-209-210-211-264-287-288-660, in favore della sig.ra Serafina DELL'ERBA in qualità di legale rappresentante della ditta "TRANI SCAVI s.r.l.", subordinando l'esercizio dell'attività di coltivazione della cava, tra le altre, all'acquisizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi della normativa vigente;
- ai sensi dell'art.4, co.7 del DPR 59/2013, in combinato disposto dall'art.14, co.1, L. 241/90 e ss.mm.ii. e dall'art. 269, co.3, D.Lgs. 152/06, con comunicazione prot. 1049 del 13/01/2023 la Provincia BAT – Servizio Ambiente, in qualità di Autorità competente nel procedimento avviato ha indetto la Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art.14-bis, L. 241/90;

La Valutazione Previsionale di impatto acustico (ex articolo 8 legge 26/10/1995, n.447) redatta, in data 16/092022, dall'ing. Silvio Galtieri, tecnico competente in acustica ambientale, iscritto all'Elenco Nazionale dei TCAA al n.6551 del 10/12/2018, assevera che:

- "*i livelli di rumore ambientali attesi dalle attività non superano i limiti normativi. Inoltre dal confronto con i risultati della stima dei livelli residui si può affermare che le attività di estrazione di roccia calcarea per la produzione di inerti e betonaggio non modificano significativamente il clima acustico dell'aerea*";
- "*confrontando i livelli ambientali attesi ai ricettori potenzialmente esposti con i limiti di immissione di cui alla Tabella 2 del DPCM del 1 marzo 1991, si può notare che i valori di immissione rientrano nelle prescrizioni di legge*";
- "*nel caso dell'attività in esame il criterio differenziale non si applica in quanto essa insiste su un'area tipizzata come zona industriale nel PRG del Comune di Bisceglie a seguito di variante ottenuta col procedimento previsto attraverso il DPR 447/1998 e approvata con D.C.C. n. 95 del 27/11/2006*";

- "*I valori stimati rientrano nelle prescrizioni di legge come valori limite di immissione pertanto non sono necessarie azioni di mitigazione. Necessariamente se durante la verifica in fase di esercizio saranno riscontrati valori superiori saranno previste misure di mitigazione opportunamente progettate e adattate al contesto ambientale in cui si trova l'area*".

Considerato che il Dirigente della Ripartizione Ambiente SUAP SUA Trasporti e Mobilità Sostenibile Ing. Lorenzo Fruscio ha conferito specifica delega all'istruttore tecnico direttivo ing. C. Maurizio CICCOLELLA per il rilascio del presente atto, il quale attesta che l'istruttoria espletata è conforme alle disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in materia e che il medesimo non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 - bis ex L. 241/90 e dagli art. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445;

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000;
- la Legge n.447 del 26/10/95 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D.P.C.M. 01/03/1991 "*Determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*";
- l'art. 2 del DPR 160/10 che individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi nei quali rientrano le attività in oggetto;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Per tutte le motivazioni espresse in narrativa e sulla base della documentazione agli atti, ai sensi dell'art.8 della legge n. 447 del 26.10.1995,

R I L A S C I A

il Nulla Osta di impatto acustico in favore della Sig.ra DELL'ERBA Serafina, C.F. DLLSFN75B49L328W, nella qualità di legale rappresentante della **società "TRANI SCAVI s.r.l."** (P.I. 05238560725) con sede legale in Trani alla via Duchessa d'Andria

n.132, relativamente all'insediamento destinato a "Coltivazione cava di calcare per produzione di inerti e Betonaggio" ubicato in Bisceglie alla località "Piccolo Chiano".

Il presente Nulla Osta è subordinato alle seguenti condizioni:

- all'utilizzo dei mezzi d'opera, impianti, apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche a servizio dell'attività indicate nella Valutazione Previsionale di impatto acustico redatta in data 16/092022 dall'ing. Silvio Galtieri;
- qualora si rendesse necessaria la modifica e/o la sostituzione di qualsiasi componente menzionato nella suddetta Valutazione Previsionale di impatto acustico è indispensabile procedere ad una nuova valutazione;
- all'esecuzione delle misurazioni in esercizio al fine di confermare le valutazioni effettuate in sede previsionale; in caso le verifiche non fossero soddisfatte, prevedere idonee misure di mitigazione opportunamente progettate e adattate al contesto ambientale in cui si trova l'area.

Si precisa che il presente Nulla Osta:

a) include, quale parte integrante e sostanziale, la Valutazione Previsionale di impatto acustico (ex articolo 8 legge 26/10/1995, n.447) redatta, in data 16/09/2022, dall'ing. Silvio Galtieri, tecnico competente in acustica ambientale, iscritto all'Elenco Nazionale dei TCAA al n.6551 del 10/12/2018;
b) non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o altre autorizzazioni propedeutici o necessari per l'espletamento dell'attività menzionata e che dovranno essere oggetto di separate valutazioni e/o procedimenti, anche da parte di altri Enti competenti;
c) ha carattere permanente e esclusivamente per la validità dell'allestimento dell'insediamento destinato a "Coltivazione cava di calcare per produzione di inerti e Betonaggio" ubicato in Bisceglie alla località "Piccolo Chiano", come descritto nella Valutazione Previsionale di impatto acustico redatta in data 16/09/2022 dall'ing. Silvio Galtieri, ma può essere revocato in qualsiasi momento per violazione delle suindicate prescrizioni e per violazioni della normativa vigente in materia.
d) Viene trasmesso, per i successivi adempimenti di competenza, alla Provincia di BT - Territorio e Ambiente: ambiente.energia@cert.provincia.bt.it, nell'ambito del procedimento della Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona dalla stessa indetta ai sensi dell'art.4, co.7 del DPR 59/2013, in combinato

disposto dall'art.14, co.1, L. 241/90 e ss.mm.ii. e dall'art. 269, co.3, D.Lgs. 152/06, con comunicazione prot. 1049 del 13/01/2023, in qualità di Autorità competente

Sono fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi.

Il tecnico istruttore delegato
Ing. Cosmo Maurizio CICCOLELLA